

SUPPLEMENTO

Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

Sede sociale: 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflece.it

Deontologia e giurisprudenza

**Corte di cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza
7.12.2012 n. 22266**

07 febbraio 2013

Anche la semplice predisposizione di ricorsi da parte di un avvocato non più iscritto all'albo configura il reato di esercizio abusivo della professione. Non solo, il legale in regola che permette l'utilizzo del proprio studio - nel caso il fratello - come sede per incontrare i clienti commette una violazione del codice deontologico e come tale è passibile della sanzione dell'avvertimento da parte del Consiglio nazionale forense. Lo hanno stabilito le Sezioni unite penali con la sentenza 22266 del dicembre scorso.

Il Cnf aveva respinto il ricorso del legale contro la sanzione disciplinare dell'avvertimento inflittagli dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Varese che lo aveva ritenuto responsabile dell'illecito disciplinare previsto dall'articolo 21, secondo canone del codice deontologico forense, "per aver agevolato dal 12 luglio 2003 al novembre 2005, l'esercizio abusivo della professione da parte del fratello, cancellatosi dall'albo degli avvocati di Lecco, consentendo che trattasse con continuità pratiche legali nel suo studio".

Secondo la Suprema corte le doglianze del legale sono manifestamente infondate laddove sostengono che gli atti di esercizio abusivo della professione sono solo quelli compiuti davanti a un giudice, perché ciò è "in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione anche penale, secondo la quale per realizzare il delitto di cui all'articolo 348 del Cp è sufficiente che il soggetto non abilitato curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi, anche senza comparire in udienza" (Cassazione 18898/2004).

E dunque la responsabilità disciplinare decretata dal Cnf a seguito dell'accertamento dei fatti è fondata.

**L'Associazione Forense di Lecce
invita i Colleghi all'evento
formativo sul tema**

**L'EFFETTO CONFORMATIVO
DELLE
PRONUNZIE DEL GIUDICE
AMMINISTRATIVO**

Venerdì 7 febbraio 2014, ore 15,30
Tribunale Amministrativo Regionale
via Rubichi - LECCE

---ooOoo---

Relatori:

Dott.G.Paolo Cirillo, Presidente di
sezione del Consiglio di Stato

Prof.Avv. Alessandro Botto, già
Consigliere di Stato

Moderatore:

Prof.Avv.Ernesto Sticchi Damiani,
Ordinario di Diritto Amministrativo

nza 12.12.2012 n. 22782

(D.l. 24.01.2012, n. 1, art. 9) (D.m. 20.07.2012, n. 140)

**Partecipa anche tu al
cambiamento con
l'Associazione Forense di
Lecce**

Laddove la Suprema corte di Cassazione sia chiamata alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio in epoca successiva all'entrata in vigore del 140/12, deve ritenersi che per la liquidazione delle spese processuali relative ai giudizi di merito deve farsi riferimento alle tariffe abrogate a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 luglio 2012 n. 140 che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nell'articolo 9, secondo comma, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 271, risultando per detti giudizi la prestazione professionale del difensore completamente esaurita nel periodo di vigenza delle tariffe abrogate, dovendo invece applicarsi i nuovi parametri forensi per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità atteso che il compenso di cui al Dm 140/12 «evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata.

Corte di cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza 12.12.2012 n. 22785

(R.d.l. 27.11.1933, n. 1578, art. 47, 17)

In presenza di una domanda di reiscrizione nell'albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via d'interpretazione analogica, l'art. 47 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. Quest'ultima norma dispone che l'avvocato radiato dall'albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione, ma, essendo la cancellazione concepita dal legislatore come sanzione meno grave della radiazione, non sussistono le condizioni per postularne l'applicazione anche quando il professionista che chiede la reiscrizione era stato in precedenza cancellato e non radiato, benché la durata del tempo frattanto decorso possa essere autonomamente valutata ai fini dell'apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta "specchiatissima e illibata", che l'art. 17 del medesimo provvedimento legislativo richiede per l'iscrizione nell'albo.

Corte di Cassazione - Sezione Terza - Sentenza 13.12 2012 n. 22890

La falsificazione della firma di un collega che lo affianca nella difesa di fronte al Consiglio di Stato non obbliga il legale non iscritto nell'albo speciale a risarcire il danno al cliente. La lesione, infatti, non è in re ipsa ma deve essere provata in maniera specifica.

Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - Sentenza 14.12.2012 n. 23037

I versamenti fatti al professionista da un'impresa sono imponibili dal fisco come reddito diverso a meno che il contribuente non riesca a fornire, con prova certa, che il passaggio di denaro ha un'altra natura, per esempio la restituzione di un prestito. Fra l'altro la testimonianza dell'autore del pagamento pro-contribuente è del tutto insufficiente.

Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - Sentenza 14.12.2012 n. 23060

La notifica dell'appello presentato dall'amministrazione finanziaria è valida quando viene fatta all'associazione professionale anche se gli avvocati si sono costituiti personalmente.

Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - Sentenza 14.12.2012 n. 23064

Il professionista proprietario di un appartamento utilizzato come studio può usufruire dei benefici fiscali prima casa se acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale. Lo studio professionale, infatti, non si può considerare dotato di idoneità abitativa.

Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - Sentenza 14.12.2012 n. 23089

Oggetto: Detrazione – Società – Manager accusato di corruzione – Detrazione della fattura dell'avvocato difensore – Non sussiste.

In tema di detrazione delle imposte possono gravare sulla società soltanto le spese sostenute dall'amministratore per attività svolte a causa del mandato da essa ricevuto e non semplicemente per attività svolte in occasione del mandato stesso. L'illecito penale non può essere compreso tra le attività che il mandante ha il diritto di pretendere dal mandatario, ovvero le attività che sono identificabili come connesse causalmente al mandato. Tra le attività occasionali, e dunque non trasferibili in termini di costi alla società, rientra l'ipotesi in cui le spese siano state effettuate dall'amministratore allo scopo di difendersi in un processo penale per fatti connessi all'incarico, anche se questo si conclude col proscioglimento, l'esito non incidendo poiché quel che rileva è l'assenza del nesso causale, insussistente anche in ipotesi di proscioglimento, posto che, pure in tal caso, la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'adempimento del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si inserisce un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata.

Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - Sentenza 20.12.2012 n. 23571

Oggetto: Ricorso fiscale – Avviso di trattazione - Notificazione – Consegnata della notifica a un dipendente della società – Ente domiciliato presso lo studio dell'avvocato – Nullità dell'atto.

La notifica dell'avviso di trattazione del ricorso fiscale è illegittima se l'atto è stato consegnato a un dipendente nella sede della società e non presso lo studio dell'avvocato dove l'ente ha eletto domicilio. La notifica in mani proprie, infatti può avere effetti equivalenti solo quando il plico viene recapitato direttamente al rappresentante legale.

Corte di Cassazione - Sezione Prima - Sentenza 21.12.2012 n. 23710

(C.p.c. art. 100) (R.d. 16.03.1942, n. 267, art. 67)

Oggetto: Avvocato – Compenso – Compenso da parte di una società – Società in bonis – Successivo fallimento dell'ente - Pagamento effettuato nel periodo sospetto – Compenso soggetto a revocatoria fallimentare – Sussistenza.

Il pagamento del compenso professionale dell'avvocato effettuato da una società in bonis nel periodo sospetto è soggetto a revocatoria fallimentare. Anche in presenza di un credito privilegiato, infatti, sussiste l'interesse ad agire se si verifica una lesione alla par condicio creditorum per insufficienza dell'attivo a soddisfare tutti i crediti privilegiati. Infatti l'allegazione di una lesione alla par condicio creditorum per insufficienza dell'attivo è sicuramente idonea a integrare il requisito ex articolo 100 del Cpc alla luce della concezione distributiva ed antindennitaria dell'azione revocatoria secondo cui l'evento di danno è in re ipsa e consiste nella lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa, a nulla rilevando che il pagamento, da parte dell'imprenditore fallito, abbia soddisfatto un creditore privilegiato. Né può essere seguita la tesi dell'irrevocabilità del pagamento del compenso professionale seguendo la disciplina del monopolista dal momento che, ha chiarito la Suprema corte, sul tema la Cassazione ha recentemente mutato indirizzo stabilendo che “anche il pagamento del debito da lui ricevuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del somministrato o dell'utente, nel concorso con il presupposto soggettivo della scienza decoctionis, resta soggetto a revoca, ex art. 67, secondo comma, legge

fallimentare”.

Corte di Cassazione - Sezione Seconda - Sentenza 21.12.2012 n. 23822

(L. 13.06.1942, n. 794, art. 28, 29 30)

Oggetto: Credito professionale – Procedimento speciale – Udienza camerale – Mancanza dei presupposti – Inammissibilità del ricorso – Sussiste – Mutamento del rito – Non sussiste

In tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato anche quando l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione del procedimento speciale ex articolo 28 e 29 della legge 794/42 emerga all'udienza di comparizione delle parti dopo la regolare costituzione del contraddittorio deve essere dichiarata esclusivamente l'inammissibilità del ricorso senza disporre il mutamento del rito al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente, con la conseguenza che il professionista ben può, in seguito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nelle forme di cui al procedimento speciale, far valere, in modo autonomo e con separata azione, le sue ragioni creditorie secondo le forme del rito ordinario.

Corte di Cassazione - Sezione Terza - Sentenza 8.01.2013 n. 196

Oggetto: Onorari e diritti – Attività stragiudiziale – Strettamente dipendente al mandato di difesa – Liquidazione separata – Fattispecie – Non sussiste (L. 13.06.1942, n. 794) (L. 24.12.1969, n. 990, art. 22)

In tema di esercizio della professione forense, è da considerare prestazione giudiziale, ai fini della liquidazione delle competenze in base alla legge professionale 13 giugno 1942, n. 794 e della relativa tariffa in materia giudiziale, anche l'assistenza e l'attività svolta dal difensore stragiudizialmente trattandosi di attività complementare e dipendente da quella per cui gli è stato conferito, con la conseguenza che tali attività trovano compenso nella liquidazione relativa all'attività giudiziale svolta. Ne consegue che è legittima la decisione del giudice del merito che, nell'ambito della controversia originata da sinistro nella circolazione stradale, rigetta la richiesta di diritti del difensore per la diffida ex articolo 22 della legge 990/69 sulla responsabilità civile, per l'attività di richiesta di estratti al pubblico registro automobilistico e per il ritiro di tali atti, sul rilievo che la tabella relativa ai diritti per l'attività giudiziale non prevedeva diritti per tali voci e che la diffida ex articolo

22 della legge 990/69 non dà luogo al pagamento di diritti, sia perché non è atto riservato all'avvocato, sia perché per essa la tabella non prevede diritti di sorta.

Corte di Cassazione - Sezione Sesta-5 - Sentenza 9.01.2013 n. 382

Oggetto: Professionista che svolge attività per uno studio associato - Rimborso – Sussiste.

(D.lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 3)

In tema di imposte dirette ha diritto al rimborso l'irap l'avvocato che svolge attività per conto di uno studio associato anche se investe delle somme di denaro all'anno in beni strumentali.

Corte di Cassazione - Sezione Sesta-1 - Sentenza 14.01.2013 n. 724

Oggetto: Avvocato e procuratore – Compensi – Giudizio sull'equa ripartizione per l'irragionevole durata del processo – Minima complessità – Ponderazione – Diminuzione massima all'interno dello scaglione di riferimento – Necessità - Fondamento.

(D.m. 20.07.2012, n. 140, art. 41)

Nella determinazione del compenso forense nel giudizio per l'equa ripartizione in caso di irragionevole durata del processo deve ritenersi equa, in base alla ponderazione richiesta dal Dm 140/12, la diminuzione massima dei parametri nell'ambito dello scaglione di riferimento, data la minima complessità della controversia, dovendo poi detto valore essere ridotto del 50 per cento ai sensi dell'articolo 9 del decreto del ministro della Giustizia.

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 15.01.2013 n. 809

In tema di filiazione adottiva la disciplina dell'indennità di maternità risponde all'interesse primario della prole, l'esame della citata normativa consente di affermare che è ritenuto adeguatamente tutelato tale interesse della prole attribuendo ad uno soltanto dei genitori il beneficio. I principi che regolano la normativa in esame, come modificata dagli interventi della Corte Costituzionale, possono, infatti, essere sintetizzati in quello della alternatività tra i due genitori e della loro fungibilità e ciò è espressamente previsto per le coppie composte da entrambi i genitori dipendenti, ma non vi sono ragioni per discostarsene in caso di coppie in cui un genitore è libero professionista trattandosi di situazioni

omogenee nelle quali l'interesse primario da tutelare è e rimane quello della prole e quello di facilitare il suo inserimento nella nuova famiglia.

Corte di Cassazione - Sezione Terza - Sentenza 16.01.2013 n. 938

Oggetto: Colpa professionale – Avvocato difensore – Comunicazione dell'esito dell'udienza – In forma orale - A soggetto che ha la tacita rappresentanza della società patrocinata in giudizio – Non sussiste.

(C.c. art. 1703, 1708, 1710, 1712)

Deve escludersi la responsabilità professionale dell'avvocato per le successive conseguenze negative in capo al cliente che deriverebbe dalla comunicazione, peraltro non scritta ma orale, dell'esito dell'udienza dovendo detta comunicazione ritenersi liberatoria degli obblighi verso il mandatario laddove risulti effettua al soggetto che ha la tacita rappresentanza della società patrocinata in giudizio.

Corte di Cassazione - Sezione Seconda - Sentenza 18.01.2013 n. 1284

La nota spese inviata dall'avvocato non è vincolante per il professionista che ne può spedire una di importo molto superiore se il cliente non l'ha accettata.

Corte di Cassazione - Sezione Prima - Sentenza 21.01.2013 n. 1346

(C.p.c. art. 10, 17)

Il compenso dell'avvocato che ha curato l'opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento non va commisurato al passivo ma va calcolato sulla base del tipo di attività svolta. Ciò anche in caso di revoca del concordato preventivo. Infatti ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. Riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione a esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verifica.